

**DELIBERA n. 63/2014**

**Proroga del procedimento concernente la valutazione delle condizioni di accesso all'infrastruttura ferroviaria**

**L'AUTORITA'** nella sua riunione dell'11 settembre 2014;

**VISTO** l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominato «decreto istitutivo»;

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito "l. 481/95");

**VISTA** la delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 recante il "Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse";

**VISTA** la delibera n. 16/2014 del 6 marzo 2014 di avvio del procedimento regolatorio sul tema dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 che stabilisce il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

**VISTA** la delibera n. 24/2014 del 17 aprile 2014 di avvio della consultazione su alcune tematiche oggetto della citata delibera n. 16/2014;

**VISTA** la nota del 29 agosto 2014 del responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 16/2014 con la quale, in ragione di quanto verificato nel corso della istruttoria, è stata evidenziata la necessità di prorogare il termine per la conclusione del procedimento medesimo in ragione di quanto segue: la complessità della disciplina; la rilevata numerosità dei criteri per la determinazione delle condizioni di accesso all'infrastruttura; la varietà dei criteri adottati negli Stati membri dell'Unione europea; l'avvio, nel corso del procedimento, di una consultazione su alcune tematiche specifiche oggetto della delibera n. 16/2014; i numerosi interventi degli operatori che hanno presentato articolate osservazioni tecniche; la necessità di disporre di informazioni complete e dettagliate circa i costi effettivamente sopportati e sostenuti dal gestore dell'infrastruttura;

**RITENUTO** di prorogare la conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2014 per consentire gli ulteriori approfondimenti istruttori e ritenuto a tal fine congruo un periodo di 90 giorni;

**SU** proposta del Segretario Generale e sentito l'Ufficio istruttore;

**DELIBERA**

1. Il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 16/2014 è prorogato di 90 giorni.

Torino, 11 settembre 2014

Il Presidente

Andrea Camanzi

